



FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2013 - 0011909 del 22/05/2013

10128 Torino
Tel. 011-5096618
Fax 011-503155
E-mail: info@pro-natura.it

15 maggio 2013

Egregio Dott. Mariano Grillo
Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali
Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Via C. Colombo 44
00147 ROMA



Egregio Dott. Antonio Venditti
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Via C. Colombo 44
00147 ROMA

Oggetto: scadenza dei termini per la pronuncia di compatibilità ambientale e valutazione complessiva del progetto definitivo della parte italiana della tratta comune italo-francese della ferrovia Torino-Lione.

La richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale pubblicata il 15 aprile 2013 dalla Società Lyon Turin Ferroviaire "in esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della nuova linea Torino-Lione, firmato a Torino il 29 gennaio 2001" secondo cui "il relativo Progetto definitivo è sottoposto per le parti variate a procedura di impatto ambientale ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata ed in particolare della Direttiva UE 337/85"

deve tener conto

dell'accordo firmato il 29 giugno 2006 nel Tavolo politico di Palazzo Chigi sotto la presidenza del primo ministro Prodi e la direzione del sottosegretario alla presidenza Enrico Letta, tra il Governo e le rappresentanze del territorio.

In tale accordo venne deciso di sottoporre a VIA anche il progetto definitivo. E questa è la linea che fu seguita nel primo e unico dei passaggi che siano arrivati a questo livello, prima di quello attuale, iniziato con la conferenza dei servizi in data 1 agosto 2007, sempre con gli stessi interlocutori.

Non è quindi legittimo che LTF sottoponga a VIA solo le "parti variate" ma è tutto il progetto di prima fase che può essere osservato e deve essere valutato, senza pregiudizio conseguente alla VIA conclusa nel preliminare.

Ne consegue il pieno diritto di osservare sul merito stesso dell'opera, come, per esempio, l'assenza di dati geologici sulla parte centrale del tunnel di base e quindi l'insufficienza dell'affidabilità, intorno allo 0,6 su scala di dieci della parte più critica e problematica dell'intero progetto.

Per quanto riguarda la pubblicazione stessa va notato che essa è stata preceduta in data 11 aprile



Member of
IUCN
The World Conservation Union

Associazione riconosciuta
con decreto del Ministero dell'Ambiente
del 20 febbraio 1987
Codice Fiscale 03890800372
Partita IVA 07167200018
C/C postale 36470102

2013 dalla pubblicazione dell' "Avviso di procedimento finalizzato alla dichiarazione di Pubblica utilità conseguente all'approvazione, ai sensi dell'art. 166 del Decreto Legislativo 163/06 del progetto definitivo della prima fase del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano".

In questa pubblicazione vengono incluse le particelle relative alle "parti variate", come ben evidenziato dai titoli dei tabulati. Ma la dichiarazione di Pubblica utilità della Procedura qui applicata può derivare solo dall'approvazione del CIPE, previa adozione del provvedimento di compatibilità ambientale che, per le parti variate, non c'è, essendo qui alla loro prima presentazione progettuale.

In questo caso la pubblicazione di LTF viola anche il principio fondamentale della Direttiva UE CE 85/337 e seguenti che, all'art. 2, stabilisce che la Valutazione di Impatto Ambientale avvenga "prima del rilascio di autorizzazioni", per salvaguardare l'opzione zero del giudizio.

Infine si obietta la illegittimità della pronuncia di una compatibilità ambientale quale quella in oggetto, in quanto richiesta ai sensi degli articoli 167 e 182 e seguenti del Decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti, anziché ai sensi dei corrispondenti articoli del Decreto legislativo 152/2006, Codice dell'ambiente.

La Valutazione di Impatto Ambientale consegue alla Direttiva europea 85/337 e seguenti e tali direttive sono esplicitamente recepite nel cosiddetto Codice dell'ambiente, Decreto legislativo 152/2006, le cui norme fanno da riferimento.

Il Decreto legislativo 163/2006, cosiddetto Codice degli appalti, recepisce invece solo le direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE.

Tutto ciò appare anche dalle premesse al testo dei due decreti legislativi in oggetto.

Anche dall'ultimo intervento legislativo, compreso nel cosiddetto Decreto Salva Italia (G.U. 18/12/2012, pagina 294) è reso evidente che prevale il Codice dell'ambiente; questo anche se è stato apparentemente modificato il termine per la presentazione delle osservazioni dell'art. 183 del Decreto legislativo 163/2006 sostituendo "nei modi e nei termini di cui all'art. 6 della Legge 349/1986" con "nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o della autorità proponente". Ma l'art. 6 della Legge 349/1986 stabiliva già al comma 9 il termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni dall'annuncio della comunicazione del progetto: quindi nulla è cambiato.

E questo perchè ogni progetto presentato dal 2006, compreso l'avviso in oggetto, ha sempre riportato il termine di 60 giorni conseguente all'art. 24 del Decreto legislativo 152/2006, Codice degli appalti (come modificato dall'art. 128/2006), che anche in questo caso si evidenzia come prevalente.

Il termine di presentazione delle osservazioni entro 60 giorni, nei casi e nei modi citati, poteva essere variato solo cambiando l'art. 24 del Decreto legislativo 152/86 (come modificato dal Decreto legislativo 128/2010) che pertanto rimane pienamente in vigore.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(Mauro Furlani)

